



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZIO MONITORAGGIO TRIENNALE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTALE CIG 6663827BFE

Repertorio n. 45/2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di marzo, presso la sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in Roma, via Isonzo, 21/b – di seguito Autorità, innanzi a me dott. Raffaello Sadile, nato a Succivo (CE) il 15/01/1963 e residente in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni, 56, funzionario dell'Autorità, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta Determina n. 27/16/SG del 19 dicembre 2016, al fine di redigere in forma pubblico - amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice") il presente contratto, che si stipula nell'interesse dell'Autorità stessa, si sono costituiti personalmente:

- da una parte l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità) con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, C.F. 95011660636, nella persona del Direttore del Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi e Legale rappresentante, l'Ing. Arturo Ragozini nato a Genova il 03/08/1972, C.F. RGZRTR72M03D969Y, carta d'identità n. AX0762601, rilasciata dal Comune di Napoli in data 6 luglio 2015, nominato con delibera n. 585/14/CONS del 28 novembre 2014 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità stessa;
- dall'altra la società IZI S.p.A. con sede legale in Roma, 00161, Via Cornelio Celso, 11, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Roma con numero 04062060589, del 19/02/1996, partita IVA n. 01278311004, nella persona del Presidente ed amministratore delegato, dott. Giacomo Spaini, nato a Roma il 25 ottobre 1957, codice fiscale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SPNGCM57R25H501D, carta d'identità n. AY 1235608 rilasciata dal Comune di Roma in data 28/09/2016, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Le parti, della cui identità personale e qualifica io, Ufficiale Rogante, sono certo, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, per comune consenso e con la mia adesione, dichiarano, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di rinunciare all'assistenza dei testimoni al presente atto

PREMESSO

- che con delibera n. 312/16/CONS, del 21 giugno 2016, l'Autorità ha autorizzato l'*“Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per la selezione di un organismo indipendente specializzato per il monitoraggio di durata triennale della qualità del servizio universale postale”*, determinando gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori e di scelta delle offerte;
- che con determina n. 132/16/SAG, del 21 luglio 2016, è stata avviata, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio della qualità del servizio universale postale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con nota del 3 ottobre 2016, prot. n. 52588, il Responsabile unico del procedimento, all'esito della verifica della documentazione amministrativa fornita dalla Società, ha comunicato l'ammissione della stessa alle successive fasi della procedura, rimesse alla valutazione della Commissione di gara;
- che con determina n. 173/16/SAG, del 30 settembre 2016, è stata disposta la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute;
- che con verbale n. 10, del 22 novembre 2016, la Commissione ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- che con delibera n. 608/16/CONS, del 6 dicembre 2016, è stata approvata la proposta della commissione, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore della società IZI S.p.A.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. a), la predetta aggiudicazione è stata comunicata alla Società e alle altre imprese concorrenti;
- che l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- che, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, effettuato a mezzo PEC in data 9 dicembre 2016 (prot. n. 63153);
- che la Società conviene che il presente Contratto ed i suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale d'oneri e suo allegato tecnico, nonché il bando - definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, la Società ha avuto modo di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse anche ai fini della formulazione dell'offerta;
- che la Società ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Contratto e che la stessa, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- che in particolare, la Società ha presentato, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni, polizza fideiussoria definitiva n. 2150980 del 20 dicembre 2016, rilasciata dalla Società di assicurazioni COFACE S.A., per l'importo di euro 315.751,68 (trecentoquindicimilasettecentocinquantuno/68), pari al 17,5% del corrispettivo contrattuale, avendo applicato le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice, sussistendone i relativi presupposti;
- che la stessa ha prodotto, altresì, copia della polizza assicurativa di responsabilità civile, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dall'Autorità con nota del 16 dicembre 2016 (prot. n. 64132), rilasciata dalla Allianz S.p.A. con n. 111596301;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che ai fini della comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria, l'Amministrazione ha acquisito copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla CCIAA, copia degli estratti di bilancio riferiti al triennio 2013-2014-2015 con debita ricevuta di deposito (per fatturato minimo globale), copia conforme all'originale delle attestazioni, delle fatture e dei contratti relativi ai servizi elencati dalla Società in sede di gara come servizi analoghi (per il fatturato minimo specifico), nonché copia conforme all'originale del certificato di qualità;
- che l'Aggiudicatario, mediante il deposito di apposita dichiarazione, ha confermato la cessazione degli incarichi eventualmente in corso e svolti per conto di Poste Italiane S.p.A. o società controllanti, controllate e collegate, con l'unito impegno a non assumerne di nuovi con i medesimi soggetti durante l'esecuzione dell'appalto e per i dodici mesi successivi al completamento dell'incarico;
- che la Società, in qualità di fornitore uscente del servizio di monitoraggio della qualità del servizio universale postale, ha avuto modo di dimostrare la propria stabilità economica ed affidabilità professionale nel corso dell'esecuzione del precedente Contratto, conclusosi senza l'insorgere di alcuna contestazione in ordine alla qualità e alla regolarità delle prestazioni erogate;
- che l'Autorità ha svolto tutte le verifiche richieste dalla legge ai fini della stipula del presente Contratto;
- che, laddove dovessero insorgere cause impeditive alla stipula, il Contratto si intenderà risolto *ex lege*;
- che restano a carico dell'Aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali;
- che la società ha provveduto al versamento delle somme dovute per imposte di bollo e di registro come da distinta prot. n. 10953 del 28/02/2017;
- che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6663827BFE.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, con particolare riferimento a tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute negli atti allegati alla determina n. 132/16/SAG del 21 luglio 2016, le dichiarazioni del legale rappresentante della Società, così come l'offerta tecnica ed economica della Società, il Capitolato speciale d'oneri, l'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - c) dalle linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del Codice e concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, la Società rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate dall'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. L'Autorità provvede a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha per oggetto la fornitura del servizio di monitoraggio della qualità del servizio postale universale per il triennio 2017-2019, da espletarsi mediante la rilevazione e l'elaborazione dei dati, nonché la predisposizione di *report* periodici.

2. L'attività richiesta, in particolare, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria a livello nazionale, per la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità (v. articolo 3).

b) Monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii postali è effettuato a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS (v. articolo 4).

c) Monitoraggio del rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno - 15 settembre) (v. articolo 6).

3. La metodologia di riferimento per l'attività di monitoraggio si basa sulla normativa tecnica europea EN 14508, avente ad oggetto "*Servizi postali - Qualità del servizio - Misurazione del tempo di transito dei servizi end-to-end per ogni singolo oggetto di posta non prioritaria e di seconda classe*", nella versione aggiornata. In caso di introduzione di nuove normative tecniche, la Società provvede ad adeguare la metodologia di riferimento per l'attività di monitoraggio oggetto del presente Contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. La Società è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 900, rilasciato da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità l'eventuale perdita della certificazione. La perdita della certificazione può costituire motivo di risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno.

5. Per quanto non espressamente indicato nei successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto, si rinvia alle previsioni di cui all'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'onori e alle specifiche contenute nell'offerta presentata dalla Società nel corso della procedura di gara.

Articolo 3

Monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria a livello nazionale per la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità

1. Al fine di espletare l'attività di monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria a livello nazionale, il territorio nazionale dovrà essere suddiviso in un numero di tratte pari a 913. Le località sede di rilevazione sono 214. Nell'Annex 1 (file excel dell'allegato tecnico al Capitolato speciale d'onori) sono riportate le sedi di rilevazione e le tratte da monitorare. Di seguito le tipologie di tratte per il monitoraggio a livello nazionale:

- tratte urbane - città per città (capoluoghi di Provincia),
- tratte provinciali - capoluogo di Provincia con località maggiore della Provincia e viceversa,
- tratte regionali - capoluogo di Regione verso i singoli capoluoghi di Provincia della stessa Regione e viceversa (esclusi Aosta, Bolzano e Trento),
- tratte extraregionali - capoluoghi di Regione tra loro (compresi Aosta, Bolzano e Trento).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità si riserva la facoltà di sostituire le tratte entro un massimo del 15% in ciascun anno.

2. I valori da attribuire ad ogni tratta, derivanti dall'analisi dei flussi reali di posta, sono comunicati dall'Autorità all'Aggiudicatario. In sede di prima attuazione del presente Contratto si fa riferimento ai valori applicati nel corso del precedente contratto. I valori possono essere oggetto di revisione dopo 6 mesi dalla loro prima applicazione.

3. Al fine di consentire la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità, l'unità temporale di rilevazione è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

4. Il sistema di tracciamento prevede un minimo di 100 invii di lettere campione per tratta.

Articolo 4

Monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii postali è effettuato a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS

1. Al fine di espletare l'attività di monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale servite a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS, sarà individuato un numero di tratte pari a 589.

2. Le località sede di rilevazione sono individuate fra i Comuni in cui è attiva la modalità di recapito a giorni alterni, in modo da assicurare una rappresentatività ragionata di tutte le Regioni interessate. A tal fine, l'Autorità si riserva di modificare le sedi di rilevazione con cadenza semestrale.

3. Le sedi di rilevazione saranno di volta in volta concordate con l'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Di seguito le tipologie di tratte per il monitoraggio campionario dei tempi di recapito della posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito è effettuato a giorni alterni:

- tratte di tipologia A – Comune verso sé stesso,
- tratte di tipologia B – Comune verso il suo capoluogo di Provincia (o verso un capoluogo di Provincia della stessa Regione) e viceversa,
- tratte di tipologia C – Comune verso il suo capoluogo di Regione e viceversa,
- tratte di tipologia D1 – Comune verso Milano e viceversa,
- tratte di tipologia D2 – Comune verso Roma e viceversa,
- tratte di tipologia D3 – Comune verso Napoli e viceversa.

L'Autorità si riserva la facoltà di modificare le tipologie di tratte oggetto di monitoraggio.

5. Il sistema di tracciamento prevede un minimo di 100 invii di lettere campione per tratta.

Articolo 5

Modalità di espletamento del monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria a livello nazionale (articolo 3) e nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii è effettuato a giorni alterni (articolo 4).

2. L'Aggiudicatario cura la realizzazione di tutte le fasi del progetto di monitoraggio campionario, consistente nell'elaborazione del piano di lavoro, nella produzione delle lettere, nella loro distribuzione ai collaboratori, nel



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controllo, nella impostazione, nel ricevimento, nella raccolta ed analisi dei dati, nell'archiviazione.

3. L'attività di impostazione è svolta da persone incaricate secondo piani predisposti dall'Aggiudicatario. I cd. *dropper* dovranno effettuare almeno due invii a settimana. Le spedizioni dovranno essere effettuate in punti diversi della città al fine di garantire la massima rappresentatività territoriale del monitoraggio. Al fine di assicurare significatività statistica al processo di rilevazione, l'Aggiudicatario garantisce un'uniforme ripartizione degli invii nell'arco della settimana e, comunque, si impegna a far sì che, per ogni singola tratta, non venga concentrato, in una settimana, più del 5% e, in un mese, più del 20% delle spedizioni rispetto al totale semestrale della corrispondenza campione.

4. È previsto un numero di ricevitori non inferiore ad uno ogni 70.000 abitanti; per le località con popolazione inferiore a 70.000 abitanti è considerato comunque un operatore (fonte da utilizzare: ISTAT, Bilancio Demografico e popolazione residente, nella versione più aggiornata). Le persone incaricate della spedizione e del ricevimento degli invii sono scelte dall'Aggiudicatario, che dovrà tenere riservati i nominativi. Qualora tale riservatezza venga meno o uno o più di tali soggetti non risultino idonei a garantire l'indipendenza e la correttezza delle operazioni svolte ovvero la loro conformità a quanto previsto dallo standard di riferimento, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere alla loro sostituzione, dandone comunicazione all'Autorità, ferma restando in capo all'Aggiudicatario ogni ulteriore responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità stessa.

5. L'Aggiudicatario assicura un continuo ricambio dei ricevitori, attraverso l'attività di reclutamento svolta dai coordinatori territoriali di area. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna ad una rotazione con cadenza trimestrale dei *receiver* operativi nel periodo precedente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. L'Aggiudicatario assicura che sia messo a disposizione degli operatori incaricati delle attività di spedizione e ricevimento delle lettere test un numero verde dedicato, da contattare in caso di necessità per ricevere indicazioni e chiarimenti.
7. L'Aggiudicatario redige e trasmette all'Autorità, su richiesta della stessa, un rapporto sulla qualità delle prestazioni dei rilevatori, in cui sono indicati gli esiti dei controlli di qualità effettuati.
8. Dovrà essere verificabile se la lettera test è stata impostata entro l'ora prefissata di raccolta, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità. Le festività ed i giorni comunque non lavorativi non si considerano nel conteggio dei giorni utili per la consegna entro i parametri fissati.
9. Le lettere campione non devono essere riconoscibili. Al fine di garantire un monitoraggio anonimo e la non identificazione delle lettere test, l'Aggiudicatario assicura l'utilizzo di buste di dimensioni diversificate (come indicato a pag. 16 della Relazione tecnica presentata nell'ambito della gara di aggiudicazione) ed il ricorso a differenti modalità di scrittura dell'indirizzo (a macchina e a mano) e di affrancatura. Inoltre, per evitare che i *receiver* possano essere intercettati, l'Aggiudicatario si impegna ad utilizzare altri operatori postali (non riconducibili al gruppo Poste Italiane) per l'invio del materiale di rilevazione a *dropper* e *receiver*.
10. L'Aggiudicatario provvede a rifornirsi dei francobolli occorrenti per le lettere campione e per la corrispondenza attinente alle verifiche, richiedendoli trimestralmente alla società Poste Italiane. Qualora Poste Italiane non riscontri tempestivamente la richiesta, il rifornimento sarà operato dalla Società che fatturerà la relativa spesa a Poste Italiane. L'Aggiudicatario chiederà il rimborso della spesa sopportata per l'affrancatura degli invii mediante macchina affrancatrice alla società Poste Italiane, presentando regolari fatture.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11. Per tutto quanto non specificamente dettagliato in relazione all'attività di spedizione e raccolta delle lettere campione e alle caratteristiche delle stesse, si rinvia a quanto descritto negli standard di riferimento contenuti nella normativa tecnica europea di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Contratto.

12. Per ciascun progetto di monitoraggio (a livello nazionale e per le aree servite a giorni alterni), l'Aggiudicatario fornisce all'Autorità, per ciascun anno, n. 12 rapporti mensili, due rapporti semestrali, un rapporto annuale. I rapporti mensili sono presentati all'Autorità entro la fine del mese successivo alla rilevazione. I rapporti semestrali e annuali sono presentati all'Autorità entro 50 giorni dal termine del periodo di rilevazione. Qualora, in casi eccezionali, l'Aggiudicatario avanzi motivata richiesta di proroghe relative alla consegna dei rapporti, l'Autorità ha facoltà di concederle, verificata la sussistenza di ragioni oggettive o comunque non imputabili al contraente, ferma restando la regolare effettuazione delle attività di spedizione e ricezione delle lettere test. Nel caso in cui la richiesta di proroga venga respinta dall'Autorità, in caso di ritardo si applicano le previste penali.

13. Ciascun rapporto è inviato in formato elettronico tramite l'utilizzo della posta certificata agcom@cert.agcom.it ed è inviato, contestualmente, anche alla mail dsp@agcom.it. I prospetti con l'elaborazione dei dati rilevati sono forniti in formato XML.

14. I rapporti mensili contengono i risultati della rilevazione nel mese di riferimento opportunamente elaborati e quelli cumulati dall'inizio dell'anno solare nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte, sulle caratteristiche della rilevazione e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare, dovranno essere evidenziati eventuali scostamenti rispetto ai parametri di qualità. I rapporti semestrali e quello annuale sono redatti in conformità con quanto stabilito nella normativa tecnica europea sopra menzionata ed includono una analisi relativa ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risultati totali della rilevazione e al rispetto da parte di Poste Italiane degli obiettivi di qualità stabiliti nella normativa vigente.

15. Tutti i rapporti indicano, oltre agli standard normativamente previsti, il numero medio dei giorni occorrenti per il recapito dell'intero campione e la percentuale di lettere-test recapitate da $j+1$ a $j+10$. Nel rapporto, inoltre, sono riportati la percentuale entro lo standard prefissato per il relativo periodo nonché il numero delle lettere test valide, come da schema successivamente concordato con l'Autorità.

16. In aggiunta ai rapporti di cui al comma 12 del presente articolo, l'Aggiudicatario, su richiesta dell'Autorità, rende disponibili i risultati delle rilevazioni in tempo reale. A tal fine, l'Aggiudicatario renderà accessibile all'Autorità la piattaforma *software* utilizzata per l'immissione dei dati relativi ai tempi di recapito delle lettere test. Attraverso l'accesso diretto a tale piattaforma potranno essere visualizzati ed estratti i dati disaggregati per singola lettera test. Le credenziali di accesso (associate ad uno specifico indirizzo IP) sono fornite al Direttore dell'esecuzione e al personale dell'Autorità da quest'ultimo designato.

17. I dati relativi alle prestazioni di Poste Italiane e agli eventuali scostamenti dagli standard fissati saranno pubblicati dall'Autorità secondo modalità dalla stessa stabilite.

18. Gli obiettivi di qualità sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento dell'inizio dell'attività di monitoraggio e da quella eventualmente sopravvenuta. L'Autorità comunicherà all'Aggiudicatario, ove ciò sia richiesto, i riferimenti dei provvedimenti in cui essi sono pubblicati. Nel caso di successive revisioni degli obiettivi di qualità, la società aggiudicataria sarà messa tempestivamente al corrente delle modifiche e dovrà conseguentemente adeguare l'attività di monitoraggio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

19. Il cambiamento delle tratte, nonché l'eventuale redistribuzione del numero delle lettere-test per tratta, entro il limite del 15%, non determinano modifica delle condizioni contrattuali, ferme restando le assunzioni statistiche di accuratezza e precisione ed il numero complessivo delle tratte.

20. L'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire all'Autorità i chiarimenti nonché la documentazione relativa all'attività oggetto dell'appalto.

21. Ulteriori specificazioni circa le modalità delle prestazioni (ad esempio: tratte, formato degli invii, concentrazione massima delle lettere campione, indirizzi a mano e a macchina, affrancatura a macchina o in francobolli) saranno indicate dall'Autorità secondo modalità concordate con l'Aggiudicatario.

22. La certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 deve essere rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO 17000. L'eventuale perdita della certificazione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità e può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 6

Monitoraggio del rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre)

1. Fatti salvi successivi interventi regolatori dell'Autorità, l'attività di monitoraggio oggetto di appalto si baserà sugli standard minimi di servizio attualmente stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Ministro per le comunicazioni 28 giugno 2007, alla luce delle rimodulazioni indicate dal fornitore del servizio universale nel Piano delle aperture estive, giornaliere ed orarie, degli uffici postali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell'Autorità n. 293/13/CONS, del 16 aprile 2013, recante “Definizione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dello standard concernente la prevalente vocazione turistica ai fini della rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo”.

2. Nei predetti uffici la fornitura del servizio in modo non regolare ed affidabile, anche sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi informativi nei confronti della clientela, può essere oggetto di segnalazione. L’eventuale attività di segnalazione non comporta la corresponsione di alcun compenso o indennità aggiuntiva rispetto al corrispettivo maturato per il monitoraggio di cui al comma

3. Il sistema di monitoraggio sarà implementato attraverso la realizzazione di rilevazioni su un campione estratto dall’insieme degli uffici postali situati in Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. La scelta del piano di campionamento è finalizzata ad individuare un campione di uffici postali che sia rappresentativo della popolazione di riferimento. L’elenco relativo all’universo di riferimento sarà fornito dalla Amministrazione aggiudicatrice.

4. Il campione di uffici postali dovrà avere una numerosità non inferiore a 1000 unità, distribuiti sull’intero territorio nazionale e stratificati proporzionalmente per regioni e province. Le rilevazioni saranno realizzate a partire dal 15 giugno e si concluderanno il 15 settembre di ciascun anno e saranno realizzate durante un generico giorno feriale.

5. I sopra citati standard minimo di servizio potranno essere oggetto di modifica a seguito dell’adozione da parte dell’Autorità di idonee misure regolamentari. La revisione dei predetti standard, ai quali l’aggiudicatario dovrà tempestivamente adeguarsi, non determina la modifica delle condizioni contrattuali.

6. La modalità di rilevazione è di tipo “osservazionale”: sulla base di una programmazione del monitoraggio previamente comunicata all’Autorità, per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell’indagine provvederanno ad osservare in veste di cliente e registrare il rispetto degli standard minimi di qualità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7. I risultati del monitoraggio del piano di rimodulazione devono essere presentati in un rapporto, che dovrà essere inoltrato in formato elettronico entro il 1° ottobre di ciascun anno di vigenza del Contratto.

8. Dovrà essere realizzato un *dataset* (es: foglio elettronico in formato XML), che contenga tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio campionario e che consenta di estrarre i dati e di poterli elaborare elettronicamente. Il *dataset* dovrà contenere i dati riguardanti:

- a. il numero e l'indicazione degli uffici postali che hanno adottato una rimodulazione delle aperture estive, giornaliera ed orarie;
- b. il numero e l'indicazione degli uffici postali che non rispettano gli standard minimi di servizio fissati in caso di rimodulazione delle aperture estive;
- c. le caratteristiche del servizio erogato dagli uffici postali (giorni ed orari di apertura).

9. In aggiunta alla predisposizione del suddetto *report*, l'Aggiudicatario, su richiesta dell'Autorità, renderà disponibili i risultati delle rilevazioni in tempo reale. A tal fine, l'Aggiudicatario renderà accessibile all'Autorità la piattaforma *software* utilizzata per l'immissione dei dati relativi agli esiti delle rilevazioni. Le credenziali di accesso (associate ad uno specifico indirizzo IP) sono fornite al Direttore dell'esecuzione e al personale dell'Autorità da quest'ultimo designato.

Articolo 7

Durata del contratto

1. Il Contratto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula.
2. Ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati alla Società, fino ad un massimo di ulteriori due anni, applicando gli stessi termini e le medesime condizioni del presente Contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero ai prezzi, ai patti o alle condizioni più favorevoli per l'Autorità.

4. L'Appaltatore, al termine della scadenza del presente Contratto, è tenuto a garantire l'erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario al subentro a regime dell'eventuale nuovo contraente, impegnandosi a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizi offerti.

5. Entro trenta giorni dalla data di stipula del presente Contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Autorità una proposta di pianificazione delle attività da svolgere con riguardo alle seguenti prestazioni:

a) verifica del tempo di recapito del servizio di posta ordinaria di cui all'articolo 3 del presente Contratto;

b) verifica del tempo di recapito del servizio di posta ordinaria effettuato a giorni alterni di cui all'articolo 4 del presente Contratto;

c) verifica del rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) di cui all'articolo 5 del presente Contratto.

7. Per quanto previsto in questa sede si rinvia al Capitolato speciale d'onori e suo allegato tecnico, parte integrale e sostanziale del presente contratto, che si danno per integralmente riportati e trascritti.

Articolo 8 **Corrispettivo**



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, alla Società è dovuto, a titolo di corrispettivo, l'importo complessivo pari ad euro 1.804.295,34 (unmilioneottocentoquattromiladuecentonovantacinque/34).
2. L'importo complessivo di cui al precedente comma è comprensivo delle spese in materia di salute e sicurezza aziendale pari ad euro 27.064,43 (ventisettemilasessantaquattro/43), ovvero l'1,5% del prezzo offerto al netto dell'IVA. Mentre sono pari ad euro 18.000,00 (diciottomila/00) i costi derivanti da rischi di natura interferenziale.
3. Ove l'Autorità si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, comma 3, del presente Contratto, l'importo per la ripetizione di servizi analoghi sarà pari ad un massimo di euro 1.202.863,56 (unmioneduecentoduemilaottocentosessantatre/56).
4. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Articolo 9

Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto devono essere eseguite, oltre a quanto indicato nei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6, secondo le specifiche contenute nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri e nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, non recando intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso qualora lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.
2. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti. L'Appaltatore, a tal fine, deve garantire l'istruzione del personale tecnico preposto alle suddette prestazioni per la tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra, l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

3. L'Aggiudicatario non può sospendere la fornitura dei servizi sulla base di decisioni unilaterali, anche qualora siano insorte ovvero siano in atto delle controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale idonea a comportare la risoluzione del Contratto. In dette ipotesi l'Autorità è tenuta a procedere con l'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione del Contratto, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dall'insorgere del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 10

Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, oltre a quanto prescritto in altre disposizioni del presente documento, l'Aggiudicatario si impegna a:

- a) usare, nell'espletamento del servizio, la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e fatti che possano pregiudicare la regolare esecuzione delle prestazioni;
- b) mantenere la disponibilità delle risorse tecniche e strumentali (o equivalenti) dichiarate nel corso della procedura di gara per l'intera durata del presente Contratto;
- c) per tutte le prestazioni previste nel presente Contratto, versare le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo sull'Aggiudicatario;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

d) assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati all'Autorità e a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori (v. articolo 12, *Responsabilità per infortuni e danni*);

e) mantenere l'Autorità indenne ed estranea da azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi nascenti dal presente Contratto e per inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. A tale scopo, l'Aggiudicatario deve:

- ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri (v. articolo 10, *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*);

- provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione di anche una sola delle risorse impegnate nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto a richiedere all'Autorità un'espressa autorizzazione. In detta ipotesi l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta, che sia almeno di pari livello di quella sostituita. L'approvazione deve avvenire entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata del *curriculum* della nuova risorsa. L'Appaltatore, in ogni caso, è tenuto a garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità;

- comunicare, senza indugio, ogni variazione rilevante all'interno della propria compagine sociale, nonché all'interno del proprio assetto organizzativo e patrimoniale, sebbene tali eventi non assumano alcuna incidenza sulla prosecuzione del rapporto contrattuale. Qualora la modifica organizzativa possa avere incidenza sulla regolare esecuzione della prestazione dei servizi, l'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

può recedere unilateralmente in tutto in parte dal presente Contratto, ai sensi del successivo articolo 18;

- istruire il proprio personale dipendente sulle modalità di svolgimento del servizio;

- provvedere a tutte le spese, di qualunque entità e natura, necessarie per la corretta esecuzione dei servizi affidati.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma 1, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

3. Restano a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi derivanti dalle attività necessarie al corretto ed esaustivo espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri derivanti dalle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.

4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto nel pieno rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che saranno eventualmente emanate nel corso del rapporto contrattuale, oltre alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione di gara. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non può avanzare a tale titolo alcuna pretesa di compensi ulteriori nei confronti dell'Amministrazione.

5. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del presente Contratto. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di dette verifiche.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al comma precedente anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.
6. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, risultante dal Documento unico di regolarità contributiva, l'Amministrazione provvede a trattenere l'importo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC viene disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione dettagliata da parte del Direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto. Il Responsabile del procedimento predispone le quietanze che vengono sottoscritte direttamente dagli interessati.

9. Nel caso di formale contestazione alle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 12

Responsabilità per infortuni e danni e obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione e/o di terzi in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi e relativi alla gestione del servizio, oltre che per violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle norme, ivi comprese quelle recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

3. L'Appaltatore ha all'uopo depositato specifica polizza assicurativa R.C., già esistente per l'esecuzione del precedente affidamento, comprensiva di Responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Contratto e del relativo Capitolato, valida fino al 31 dicembre 2017. L'Appaltatore si impegna a rinnovare annualmente la polizza fino alla scadenza del presente Contratto.

4. La validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del Contratto. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la sussistenza della copertura assicurativa, il Contratto si intende risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13

Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto del divieto di subappalto prescritto nella documentazione di gara.

2. La violazione del divieto di cui al comma precedente costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando l'obbligo di risarcire l'ulteriore ed eventuale danno.

Articolo 14



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Verifica di esecuzione delle attività

1. Eventuali criticità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come descritte agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto, posso formare oggetto di appositi verbali redatti dall'incaricato dell'Autorità in contraddittorio con l'Aggiudicatario.
2. Il verbale di cui al comma precedente può contenere l'indicazione degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini prestabiliti dal presente Contratto e dalla restante documentazione di gara. La mancata osservanza dei termini previsti comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16, comma 1, lett. b).
3. L'Autorità, in qualunque momento, può disporre verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla veridicità e fondatezza dei risultati comunicati e sulle modalità procedurali applicate.
4. L'Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità, previa richiesta da parte della stessa, la documentazione ed il personale necessario per effettuare le suindicate verifiche.
5. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità, l'Autorità può richiedere all'Appaltatore di rimuovere i vizi o le difformità rilevate, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16, comma 1, lett. d), e la possibilità di risoluzione del presente Contratto.
6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a garantire la rimozione dei vizi e delle difformità segnalate dall'Autorità senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Articolo 15

Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, ha depositato, ai sensi dell'articolo 103



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del Codice, idonea garanzia fideiussoria di importo pari ad euro 315.751,68 (trecentoquindicimilasettecentocinquantuno/68).

2. La garanzia resta vincolata fino all'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte della stazione appaltante, e comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia insorta tra le Parti nel corso dell'esecuzione del Contratto.

3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del Contratto, la stessa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società.

4. In caso di omessa reintegrazione della cauzione entro il termine stabilito, il Contratto si intende risolto.

5. La garanzia di cui al presente articolo è svincolata in automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

6. L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per soddisfare le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Articolo 16

Penali

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20 del presente Contratto, si procede all'applicazione delle penali al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui l'aggiudicatario non partecipi, nelle date previste, alle riunioni programmate per le verifiche di cui all'articolo 14 del presente Contratto, viene applicata una penale di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ognuna delle riunioni;

b) ove l'espletamento delle attività contrattuali non avvenga nel rispetto dei tempi fissati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 nonché precisati nell'Allegato tecnico al Capitolato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

speciale d'oneri, è applicata una penale di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo fino alla data del verbale di regolare esecuzione;

c) qualora l'espletamento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto e all'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri evidenzia irregolarità formali o erroneità nel calcolo delle medie di modesta entità è applicata una penale da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 10.000,00(diecimila/00);

d) per qualsiasi ulteriore inadempimento agli obblighi indicati agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto e all'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri, è applicata una penale di euro 1.000,00 (mille/00).

2. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore ed eventuale danno.

Articolo 17

Modalità di liquidazione delle penali

1. L'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 16 è preceduta da una comunicazione scritta, da inoltrarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC, con la quale viene contestata l'inadempienza e/o l'errore.

2. L'Aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della contestazione, può formulare per iscritto all'Autorità le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, l'Autorità procede all'applicazione della penale qualora la Società non abbia presentato le proprie difese ovvero nel caso in cui, all'esito delle verifiche, venga riscontrato l'inadempimento contestato o le giustificazioni dalla stessa prodotte non siano accoglibili.

3. Gli importi relativi alle penali applicate all'Aggiudicatario vengono trattenute, su indicazione dell'Autorità, dalla società Poste italiane al momento del pagamento del corrispettivo dovuto. La società Poste Italiane provvede, in tal caso, all'accredito in favore dell'Autorità delle somme trattenute a titolo di penale, secondo le modalità con la stessa concordate. I medesimi importi, in alternativa, possono essere incamerati direttamente dall'Autorità a valere sul deposito cauzionale definitivo. In tale ultima ipotesi l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla reintegrazione della cauzione entro quindici giorni, pena la risoluzione del presente Contratto.

4. L'applicazione delle penali, che in ogni caso non può superare il 10% dell'ammontare complessivo del Contratto, non esclude il risarcimento del maggior danno imputabile all'Appaltatore e derivante dall'eventuale inadempimento o inesatta esecuzione del presente Contratto.

5. Il presente Contratto si intende automaticamente risolto qualora nel corso di un anno la Società venga sottoposta al pagamento di tre penali.

Articolo 18

Recesso

1. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente e senza motivazione dal presente Contratto o da alcune delle prestazioni in esso previste.

2. Il recesso di cui al precedente comma 1 è esercitato per iscritto mediante invio all'Aggiudicatario di un'apposita comunicazione a mezzo PEC. La comunicazione è resa con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Autorità provvede con la verifica della regolarità del servizio fornito.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare tutte le prestazioni contrattuali o parte di esse, senza comportare alcun danno all'Autorità.

4. In caso di recesso totale, l'Autorità si obbliga a pagare in favore dell'Appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:

a) prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;

b) decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto indicato dall'articolo 109, comma 2, del Codice.

5. Al di fuori delle suindicate ipotesi, l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

6. Restano ferme le ulteriori ipotesi di recesso di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 19

Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Autorità può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 1671 del c.c.

Articolo 20

Risoluzione

1. Il presente Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, si intende risolto nei seguenti casi:
 - a) perdita della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 900, rilasciato da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (articolo 2, comma 4);
 - b) sospensione delle prestazioni (articolo 9, comma 3);
 - c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive (articolo 11, comma 7);
 - d) mancata costituzione o rinnovo annuale della copertura assicurativa per infortuni e danni (articolo 12);
 - e) subappalto delle prestazioni (articolo 13);
 - f) irregolarità e difformità nell'esecuzione del Contratto (articoli 9 e 14, comma 5), in particolare nel caso in cui:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- le decisioni assunte ed i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - si verificano ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al Contratto;
 - si siano verificate frodi o negligenze in genere.
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse entro il termine indicato dall'Autorità nella relativa richiesta (articolo 15, comma 4);
 - h) applicazione di tre penali nell'arco di un anno solare (articolo 17, comma 5);
 - i) fallimento dell'Appaltatore (articolo 22);
 - j) cessione del Contratto (articolo 23);
 - k) cessione del credito al di fuori delle ipotesi previste (articolo 23);
 - l) violazione delle norme in materia di protezione di brevetti industriali e diritti d'autore (articolo 25);
 - m) violazione del divieto di comunicazione e/o trasmissione della documentazione a terzi (articolo 26);
 - n) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (articolo 27);
 - o) violazione degli obblighi di riservatezza (articolo 28);
2. L'Autorità si riserva il diritto di considerare risolto il Contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- a) quando l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA;
 - b) qualora si dovessero verificare gravi ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, anche parziale, con riferimento ai tempi previsti e alle caratteristiche delle prestazioni richieste, degli scopi essenziali connessi al Contratto, con particolare riguardo alle misure specifiche per garantire



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la correttezza della rilevazione e l'anonimato degli addetti alla spedizione e ricezione delle lettere-test. In detti casi l'Autorità può incamerare la cauzione definitiva di cui all'articolo 15, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Contratto, può aversi risoluzione in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa stessa. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni normative in materia di inadempimenti contrattuali.

4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi nell'esecuzione dello stesso.

5. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo 21

Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Autorità ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

2. L'Autorità, in ogni caso, può recedere dal Contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. L'Autorità può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, del Codice.

Articolo 22

Fallimento dell'Appaltatore

1. Il fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo, la procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore comportano lo scioglimento del Contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, commi 3 e ss. del Codice.

4. In caso di risoluzione del Contratto per le ipotesi di cui al comma precedente, nonché in caso di risoluzione ai sensi della normativa antimafia ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per la prosecuzione della prestazione. L'affidamento, in tal caso, avviene alle medesime condizioni proposte dall'Aggiudicatario originario in sede di offerta.

Articolo 23

Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le disposizioni di cui alla 21 febbraio 1991, n. 52. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 6663827BFE al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il suindicato CIG.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 24

Quinto d'obbligo e varianti

1. L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

2. Le modifiche e le varianti al presente Contratto sono regolate dall'articolo 106 del Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al presente Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore senza la previa approvazione da parte dell'Autorità. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali in assenza di approvazione, le stesse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in generale, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Società manleva e tiene indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità.
3. L'Autorità si obbliga ad informare tempestivamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione all'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva sia giudizialmente contestato.

Articolo 26

Proprietà dello studio sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Autorità acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'Amministrazione, senza alcuna restrizione, può utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

3. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimangono di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che può, senza alcuna restrizione, disporre la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le finalità istituzionali.

4. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto non può essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la previa approvazione dell'Amministrazione.

5. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 27

Fatturazione e pagamenti

1. La società Poste Italiane S.p.A. provvede al pagamento in favore dell'Aggiudicatario delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ai sensi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e s.m.i. e del comma 7, dell'art. 3, del contratto di programma tra Poste Italiane e MISE.

2. Le fatture, da emettere ogni sei mesi in concomitanza con l'invio dei rapporti semestrali, devono contenere, oltre l'importo spettante e l'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale dell'Aggiudicatario, il CIG, gli estremi del Contratto e la causale di pagamento.

3. Le fatture devono essere intestate a Poste Italiane S.p.A. e, in sede di invio, devono essere contestualmente trasmesse a mezzo PEC all'Autorità, all'indirizzo fatture@cert.agcom.it. Ove l'Autorità non comunichi osservazioni o eccepisca inadempimenti a carico dell'Appaltatore nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse, la società Poste Italiane è autorizzata ad eseguire il pagamento.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da ultimo modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il pagamento delle fatture da parte di Poste Italiane deve avvenire entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, ultimo periodo, del Codice, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, è precisato, in una separata voce, un importo pari allo 0,50 per cento del totale indicato nella fattura, che Poste Italiane trattiene a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG ed alle singole attività di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto, ulteriormente descritte nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'onori.

6. L'importo delle fatture viene bonificato da Poste Italiane S.p.A., previo accertamento delle prestazioni effettuate, sul conto corrente intestato alla Società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presso BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., in Roma, 00198 Viale Liegi, 41/b IBAN IT97C0628503200CC0017461795.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società è tenuta a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

8. In caso di variazioni alle predette modalità di accredito, l'Appaltatore è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione e a Poste Italiane S.p.A. In difetto, l'appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né a quelli già effettuati, anche quando le variazioni risultino pubblicate ai sensi di legge.

Articolo 28

Riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le notizie, le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

2. L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui ai precedenti commi non sussiste per i dati che siano o divengano di dominio pubblico.

4. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza permangono anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere tra le Parti e, in ogni caso, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Autorità o a terzi.

7. L'Aggiudicatario può citare gli elementi essenziali del Contratto qualora tale indicazione sia necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa ad altre procedure di gara e appalti, previa comunicazione all'Autorità.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

1. L'Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti alle misure minime di sicurezza da adottare.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del presente atto sono esatti e corrispondono al vero. Le parti sono reciprocamente esonerate da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. L'Appaltatore si obbliga a:

a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice *privacy* ed ai relativi allegati – gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- c) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- d) verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. n. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Articolo 30

Direttore dell'esecuzione e Responsabile del servizio

1. Il Direttore dell'esecuzione, nominato ai sensi dell'articolo 101 del Codice, è il dott. Claudio Lorenzi, Direttore della Direzione Servizi postali dell'Autorità.
2. Il Responsabile del servizio per la società IZI S.p.A. è il dott. Luca Savo. Il Responsabile del servizio interagisce con il committente, in nome e per conto dell'Appaltatore, in ordine all'esecuzione del Contratto. Il Responsabile del servizio si rende costantemente reperibile e provvede, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuale ed è il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 31



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Forma del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 14, del Codice e dell'articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 16,00 (sedici/00) ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Articolo 32

Rinvio

1. Per quanto previsto in questa sede si rinvia al Capitolato speciale d'oneri e suo allegato tecnico, parte integrale e sostanziale del presente contratto, che si danno per integralmente riportati e trascritti e alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Articolo 33

Foro competente

2. Per tutte le controversie nascenti dal presente Contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 34

Effetti della sottoscrizione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Le Parti si danno atto, con la sottoscrizione del presente Contratto, di approvare ed accettare tutte le condizioni, gli obblighi e i patti in esso contenuti.
2. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., sono specificamente approvate le clausole di cui a:
 - a) Articolo 7 (“Durata del contratto”);
 - b) Articolo 8 (“Corrispettivo”);
 - c) Articolo 9 (“Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni”);
 - d) Articolo 10 (“Responsabilità e oneri dell’Aggiudicatario”);
 - e) Articolo 12 (“Responsabilità per infortuni e danni”);
 - f) Articolo 13 (“Subappalto”);
 - g) Articolo 14 (“Verifica di esecuzione delle attività”);
 - h) Articolo 15 (“Cauzione definitiva”);
 - i) Articolo 16 (“Penali”);
 - j) Articolo 17 (“Modalità di liquidazione delle penali”);
 - k) Articolo 18 (“Recesso”);
 - l) Articolo 19 (“Recesso per giusta causa”);
 - m) Articolo 20 (“Risoluzione”);
 - n) Articolo 21 (“Risoluzione per decadenza dei requisiti morali”);
 - o) Articolo 22 (“Fallimento dell’Appaltatore”);
 - p) Articolo 23 (“Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito”);
 - q) Articolo 24 (“Quinto d’obbligo e varianti”);
 - r) Articolo 25 (“Brevetti industriali e diritti d’autore”);
 - s) Articolo 26 (“Proprietà dello studio sviluppato e dei prodotti in genere”);
 - t) Articolo 27 (“Fatturazione e pagamenti”)

Per l’AGCOM Ing. Arturo Ragozini (firma digitale)	Per la società IZI S.P.A. Dott. Giacomo Spaini (firma digitale)
---	---



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Io sottoscritto Raffaello Sadile, in qualità di Ufficiale Rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Dattiloscritto con inchiostro indelebile, ai sensi della Legge 14 aprile 1957, n. 251, questo atto redatto in triplice originale, in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, consta di n. 42 pagine (quarantadue pagine).

In quanto documento elettronico ed ai soli fini della registrazione ai sensi di legge, io sottoscritto Raffaello Sadile, in qualità di Ufficiale Rogante, certifico che ciascun originale è regolarmente sottoscritto da ciascuna delle parti in esso richiamate, con firma elettronica valida da me verificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l' <i>AGCOM</i> Ing. Arturo Ragozini (firma digitale)	Per la società <i>IZI S.P.A.</i> Dott. Giacomo Spaini (firma digitale)
---	--

L'Ufficiale Rogante
Dott. Raffaello SADILE